

AVV. MARIO RAMPINI - AVV. GIOVANNI ZAGANELLI

AVV. ROBERTO BALDONI

PLAZZA PICCININO N. 9 - 06122 - PERUGIA

TEL. 075.5720724 - FAX 075.5738553

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL'UMBRIA

RICORSO

PER

DOTT. GIACCHETTI ANGELO GIUSEPPE,

in proprio e quale titolare della **Farmacia Pascucci**
con sede

, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Mario Rampini - (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al numero di fax

, dall'Avv. Giovanni Zaganelli -

(il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al seguente indirizzo P.E.C. e dall'Avv. Roberto Baldoni (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al numero di fax

ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo legale in
come da procura speciale in calce al presente atto rilasciata anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.C.M. n. 40/2016

CONTRO

REGIONE UMBRIA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.

REGIONE UMBRIA - Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.

E NEI CONFRONTI DI

DOTT. MANCINI LUCA AUGUSTO, residente

DOTT.SSA GARINEI GIOVANNA, residente in

DOTT. SABATINI STEFANO residente in

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- A) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 11 del 3/1/2017, pubblicata nel BUR, serie avvisi e concorsi, del 17/1/2017, con la quale è stata approvata la graduatoria unica definitiva del Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (e di cui all'art. 11, d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27);
- B) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 1917 dell'11/3/2016, con la quale è stata resa pubblica la graduatoria provvisoria relativa al concorso di cui alla lettera che precede, nonché della determinazione dirigenziale n. 8487 del 20/10/2014, con la quale sono stati acquisiti i verbali della Commissione aggiudicatrice;
- C) di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice adottati nel corso dell'intera procedura selettiva, compresi quelli con i quali sono stati determinati i criteri di valutazione utilizzati;
- D) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 5481 del 30/7/2015, con la quale l'intera documentazione del concorso è stata resa disponibile alla Commissione giudicatrice;
- E) in via subordinata e per quanto di ragione, del bando del Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Umbria di cui alla determinazione dirigenziale n. 1456 del 13/3/2013;
- F) degli atti di interpello dei vincitori delle sedi farmaceutiche messe a concorso, ove *medio tempore* emessi, allo stato di estremi non conosciuti, nonché di tutti gli eventuali e consequenziali atti e provvedimenti volti a perfezionare l'assegnazione della suddette sedi farmaceutiche, anch'essi, allo stato, di estremi non conosciuti;
- G) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente.

Con ogni e più ampia riserva di motivi aggiunti.

* * *

FATTO

Il Dott. Giacchetti ha preso parte al concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione bandito in applicazione dell'art. 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

Nella propria domanda di partecipazione, oltre ai titoli di studio e di carriera, egli ha puntualmente indicato i titoli relativi all'esercizio professionale, vantando oltre venti anni di professione in veste di "direttore" o di "titolare" di farmacie rurali.

Come noto, nell'ambito dei concorsi per l'assegnazione di farmacie, l'art. 9, L. n. 221/1968 prevede che *"Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50".*

Si tratta di una disposizione speciale e di favore risalente nel tempo, evidentemente preordinata a compensare i disagi che sostengono i farmacisti rurali rispetto alle altre categorie di farmacisti, e che è tutt'ora pienamente vigente (così come già acclarato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 448 del 2006), tanto da essere stata richiamata, implicitamente, dall'art. 11, comma 4, del d.l. n. 1/2012 (*"Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti ..."*) ed esplicitamente dall'art. 16 del Bando della procedura selettiva *de qua* (*"Normativa di riferimento"*).

Sempre in ossequio alla disciplina di settore, la valutazione dei titoli è stata condotta alla stregua dei meccanismi previsti dal DPCM 30 marzo 1994, n. 298, dal Bando di concorso e dei criteri posti Commissione esaminatrice.

All'esito della procedura selettiva condotta dalla Regione Umbria è, tuttavia, risultato che il Dott. Giacchetti non abbia raggiunto una posizione utile per aspirare ad una delle 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione, essendosi collocato soltanto

alla 206^o posizione, con punti **41,3178**.

In buona sostanza, la causa principale che ha impedito la migliore e soprattutto utile collocazione va rinvenuta proprio nel mancato riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 9. L. n. 221/1968.

* * *

Gli atti ed i provvedimenti impugnati, lesivi della situazione soggettiva di parte ricorrente, sono illegittimi quanto ingiusti e se ne chiede pertanto l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, L. n. 221/1968. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dei criteri generali posti dalla Commissione esaminatrice. Eccesso di potere per: travisamento della fattispecie, erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà.

1.1 - Come dianzi rilevato, la Commissione esaminatrice ha attribuito al dott. Giacchetti **punti 41,3178**, determinando la sua collocazione alla posizione n. 206 nella graduatoria finale.

Il primo posto in graduatoria è stato raggiunto dalla partecipante che ha ottenuto **punti 47,00**, mentre la trentanovesima posizione (l'ultima utile, salvo eventuali scorrimenti, per l'assegnazione di una delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione) è stata raggiunta da chi ha ottenuto **punti 43,5**.

Alla stregua dei criteri, generali e speciali, posti dalla Commissione esaminatrice, il punteggio di **41,3178** risulta sostanzialmente corrispondere alla sommatoria dei seguenti punti per titoli di studio e carriera e di esercizio professionale prospettati dal Dott. Giacchetti:

- **punti 35:** esercizio professionale ventennale quale direttore e/o titolare di farmacia;
- **punti 1:** idoneità ottenuta ad un precedente concorso;
- **punti 4,8928:** voto di laurea (110/110);

- **punti 0,05**: corso di aggiornamento;
- **punti 0.375**: voto di abilitazione professionale.

È pertanto evidente come il suddetto punteggio non abbia tenuto conto della maggiorazione “*del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50*” di cui, per l’appunto, al richiamato art. 9, L. n. 221/1968. Più nel dettaglio, poiché il punteggio per titoli relativi all’esercizio professionale è stato pari a 35 punti ed il 40% di tale cifra corrisponde a ben 14 punti, la maggiorazione in esame avrebbe dovuto rimanere comunque circoscritta a **punti 6,50**.

Per effetto, dunque, della corretta applicazione della maggiorazione di legge “*sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale*”, il dott. Giacchetti si sarebbe collocato al primo posto in graduatoria con **punti 47,8178**.

1.2 - Come previsto dal d.l. n. 1/2012, il concorso in questione si è svolto solamente alla stregua della valutazione di titoli e non anche di una prova attitudinale.

Gli artt. 4 e 5 del DPCM 30 marzo 1994 n. 298 stabiliscono che ciascuno dei cinque commissari disponga di 10 punti per la valutazione dei titoli, di cui:

- fino ad un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
- fino ad un massimo di **7 punti** per titoli relativi all’esercizio professionale.

Pertanto, posto che non sono valutabili i periodi di **esercizio professionale** superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno, il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione esaminatrice per la valutazione di quest’ultima categoria di titoli è pari a **punti 35** (punti 7 x 5 commissari).

Per quello che qui interessa, il DPCM n. 298/1994, art. 5, comma 3, prevede poi che ai fini della valutazione dell’esercizio professionale siano assegnati i seguenti punteggi:

- per l’attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: **punti 0,5 per anno** per i primi dieci anni; **punti 0,2 per anno** per i secondi dieci anni.

Balza immediatamente all’evidenza la circostanza che chi, come il Dott. Giacchetti, può vantare il massimo di esperienza professionale utilizzabile - e cioè anni **20 di carriera** in veste di direttore o titolare di farmacia aperta al pubblico -, ottiene, per

ciò solo, il punteggio massimo di **punti 35**.

Ed infatti:

- punti $0,5 \times 10$ anni = punti $5 \times n. 5$ commissari = **punti 25**

- punti $0,2 \times 10$ anni = punti $2 \times n. 5$ commissari = **punti 10**

- punti 25 + punti 10 = **punti 35**.

Il medesimo meccanismo testé riportato è stato ribadito anche dai criteri adottati dalla Commissione esaminatrice per la specifica procedura selettiva in esame (cfr. verbale n. 2 del 3/9/2013).

Come risulta, infatti, dal prospetto riepilogativo ivi formulato in ordine al “punteggio professionale” (una volta precisato che “*ad ogni componente della Commissione spetta massimo 1/5 - un quinto - del punteggio massimo per ogni categoria*”) per la categoria A (direttore o titolare di farmacia aperta al pubblico) la Commissione ha previsto che:

- il punteggio massimo complessivo per ogni anno per i primi 10 anni fosse pari a 2,5;

- il punteggio massimo complessivo per ogni anno per i secondi 10 anni fosse pari a 1,00:

Da ciò discende che:

- primi dieci anni:

punti $2,5 \times 1/5 = 0,5$ punti per anno

$0,5 \times 10$ anni = **5 punti** max per ciascun commissario

5 punti $\times n. 5$ commissari = **25 punti**

- secondi dieci anni:

punti $1 \times 1/5 = 0,2$ punti per anno

$0,2 \times 10$ anni = **2 punti** max per ciascun commissario

2 punti $\times n. 5$ commissari = **10 punti**

Totale (massimo) punteggio professionale **35 punti** (25 + 10)

1.3 - Alla luce di tutto quanto precede, non v'è dubbio che la Commissione esaminatrice non abbia accordato al ricorrente la dovuta maggiorazione di legge pari a **punti 6,5** e ciò nonostante in più occasioni, come visto, la disciplina della procedu-

ra selettiva (d.l. n. 1/2012, DPCM n. 298/1994 e Bando di concorso) avesse implicitamente od esplicitamente richiamato la L. n. 221/1968 ed in particolare l'art. 9 quale normativa in concreto applicabile (si veda, ad esempio, il verbale della Commissione 2 del 3/9/2013: “*Criteri generali: ... - Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori è riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale. Analoga maggiorazione è riconosciuta ai titolari di Parafarmacia che operano nei comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti ...*”).

È verosimile ipotizzare che la maggiorazione di legge non sia stata applicata sulla falsa ed erronea considerazione che la Commissione esaminatrice non potesse superare il punteggio massimo di 35 punti di cui sopra.

Trattasi, tuttavia, di una lettura apertamente *contra legem* e che soprattutto, vanificando la *ratio* di favore per i farmacisti rurali sottesa alla L. n. 221/1968, determina un'inammissibile, illegittima ed immotivata disparità di trattamento tra partecipanti. Oltre, infatti, a non trovare riconoscimento quello che è un vero e proprio diritto di maggiorazione in capo a chi può vantare 20 anni di professione, si assiste ad un'indebita ed incongrua penalizzazione di tali soggetti rispetto a coloro che, invece, presentano un'esperienza professionale di durata notevolmente inferiore.

La penalizzazione che subisce il Dott. Giacchetti è ravvisabile, dunque, sia al cospetto dei farmacisti non rurali con anzianità professionale pari, o di gran lunga inferiore, a quella ventennale del ricorrente, sia al cospetto dei farmacisti rurali con anzianità di gran lunga inferiore (fino a 13 anni) e che possono essersi vista attribuire la maggiorazione di legge solo grazie al fatto che l'aumento di 6,5 punti non avrebbe comportato il superamento del punteggio massimo di punti 35.

Ad acclarare l'illegittimità di un siffatto *modus procedendi* è intervenuto il **Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 14 dicembre 2015, n. 5667.**

Con tale pronuncia è stata ribadito che un'interpretazione della disciplina volta ad escludere la possibilità di applicare la maggiorazione ex L. n. 221/1968 nel caso in cui ciò dovesse determinare il superamento del punteggio massimo di 35 punti per

l'esperienza professionale “*finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa – art. 9 di cui sopra -, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile*”.

In sostanza, sempre secondo il Consiglio di Stato, “*soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio -, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità*”.

Nulla esclude, pertanto, che il “*bonus*” di legge vada ad aggiungersi al punteggio reso della Commissione esaminatrice per l'attività professionale anche nel caso in cui, grazie a tale maggiorazione, venga superato il punteggio massimo di 35 punti complessivamente attribuibile dalla Commissione stessa per tale categoria di titoli: “*Nella specie e andando sul piano concreto dell'attribuzione del punteggio, si rileva che alla ricorrente spettavano - e ciò non viene contestato - per l'esercizio professionale: 34,85 punti i quali maggiorati di 6,50 - per titolarità di farmacia rurale - determinavano un punteggio complessivo di 41,35 con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria*” (Cons. Stato, Sez. III, 14/12/2015, n. 5667)

Il medesimo ordine di rilievi è perfettamente sovrapponibile alla vicenda per cui è causa, di talché gli atti impugnati dovranno essere annullati per i motivi sopra rubricati.

II - In via subordinata: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, L. n. 221/1968. Eccesso di potere per: travisamento della fattispecie, erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà.

Nel caso in cui si dovesse, invece, ritenere che la *lex specialis* della procedura selettiva debba essere interpretata nel senso che l'attribuzione della maggiorazione del 40 % fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le condizioni poste dall'art. 9,

L. n. 221/1968 per i titolari di farmacie rurali, non trovi applicazione per quei concorrenti che abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti), sussiste allora in capo al ricorrente l'interesse a censurare, per l'appunto, il Bando di concorso ed i suoi allegati prospettando nei confronti di tali atti il medesimo plesso di censure di cui al punto I che precede.

Al riguardo, giova sottolineare che la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato si riferisce proprio ad una procedura concorsuale nell'ambito della quale il relativo Bando, con apposita disposizione, escludeva espressamente la possibilità che la maggiorazione di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali potesse comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (punti 35) da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

Per altro verso - ma sempre supponendo che il bando vada interpretato nei termini da ultimo indicati - va in ogni caso censurata la palese contraddittorietà che inficia il complessivo operato dell'amministrazione procedente, giacché, con espressa e non equivoca indicazione, la Commissione esaminatrice aveva stabilito di applicare la maggiorazione di cui all'art. 9, L. n. 221/1968 (cfr. verbale n. 2 del 3/9/2013).

III - Illegittimità derivante da incostituzionalità della norma. Eccesso di potere per: incongruità ed illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

Ferma la portata assorbente dei mezzi di gravame più sopra articolati, la procedura concorsuale risulta illegittima anche sotto altri profili.

L'art. 11, comma 7 del d.l. n. 1/2012, con riferimento ai concorsi straordinari contemplati da detta disposizione, ha previsto che *“gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata”*.

In buona sostanza - e per venire all'aspetto che qui interessa e cioè ai titoli di esperienza professionale - là dove (in ipotesi) al concorso si siano presentati in forma “associata” cinque “giovani farmacisti” che possono vantare ciascuno quattro anni

di esperienza in veste di titolari o direttori di farmacia, l'esperienza professionale di tale "associazione" sarebbe la stessa di un farmacista che i venti anni di professione li ha "realmente" svolti in prima persona".

Non è chiaro se ai fini concorsuali tale meccanismo valga anche per il riconoscimento della maggiorazione *ex lege* prevista dalla L. n. 221/1968, nel senso che, per avvalersene, potrebbe essere sufficiente che l'associazione di farmacisti sommi gli anni di attività "rurale" di tutti o di alcuni soltanto degli associati.

Ma tale evenienza sposta di poco la gravità della situazione complessiva che si è venuta in concreto a determinare.

La norma rivela la dichiarata finalità di privilegiare i giovani e, per certi versi, presenta sicuramente aspetti apprezzabili.

Tuttavia, anche là dove il legislatore intenda favorire determinate categorie di soggetti, occorre pur sempre che venga rispettato un rapporto di congruità intrinseca nello stabilire le preferenze e, soprattutto, è necessario ravvisare un considerevole grado di ragionevolezza nella scelta effettuata.

Altrimenti è fuori discussione la violazione dei fondamentali canoni costituzionali di uguaglianza di trattamento, non discriminazione (art. 3) ed imparzialità (art. 97).

Ebbene, pur con tutta l'immaginazione possibile, l'esperienza professionale di un direttore o titolare di farmacia che opera da venti anni (e più) non è ragionevolmente equiparabile, né può essere equiparata sotto alcun profilo all'esperienza "sommata" di cinque farmacisti che lavorano in tali vesti da quattro anni ciascuno.

Si tratta di situazioni sottostanti oltremodo diverse dal punto di vista sostanziale e la loro equiparazione produce effetti gravemente distorsivi e discriminatori.

Le medesime finalità di favore verso i farmacisti più giovani avrebbero dovuto, pertanto, essere attuate mediante l'applicazione di correttivi tali da rendere più congruo il rapporto tra la possibilità di sommare gli anni di attività professionale di più soggetti ed il "valore intrinseco" (o "ponderale") di ciascun anno di attività professionale effettivamente svolta, soprattutto nella comparazione con la posizione dei farmacisti che quell'anzianità professionale possono realmente vantare, ma in prima

persona.

Da ciò deriva che il Bando di concorso (art. 8), i corrispondenti criteri posti dalla Commissione esaminatrice (cfr. verbale n. 2 del 3/9/2013 in tutte la parti che si riferiscono all'applicazione dei punteggi per le partecipazioni in forma associata) e, in via consequenziale, gli atti approvazione della graduatoria finale, scontano pertanto l'illegittimità derivante dall'incostituzionalità dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012 nei termini appena visti.

Nell'ambito della procedura concorsuale in questa sede impugnata, è assai arduo individuare chi abbia preso parte al concorso in forma "associata" avendo ottenuto un punteggio migliore di quello riconosciuto al ricorrente, in quanto nella domanda di partecipazione era necessario indicare solamente il farmacista "capofila", il quale, quindi, figura "in proprio" nella graduatoria finale senza che, all'esterno, sia percepibile una partecipazione associata.

A quanto consta al ricorrente, tutte le posizioni in graduatoria che vanno dalla n. 1 alla n. 41 sono ricoperte da soggetti che hanno partecipato in forma associata.

Sempre a quanto consta a parte ricorrente, sicuramente rivestono una posizione migliore nella graduatoria finale i seguenti partecipanti (salvo altri) in forma associata:

- n. 1: Regi Paola
- n. 7 Bucci Maria Antonietta
- n. 12: Mancini Luca Augusto
- n. 25 Veschini Maria Rita
- n. 39 Pimpinelli Claudia
- n. 110: Sisani Massimo
- n. 119: Garinei Giovanna
- n. 163: Chiocci Stefania

Per effetto della corretta applicazione del punteggio che tenga conto a favore del ricorrente della maggiorazione *ex lege* n. 221/1998, per effetto dei meccanismi di scorrimento della graduatoria a seguito degli interPELLI infruttuosi e per effetto della

durata biennale della graduatoria medesima, sussiste l'interesse in capo al Dott. Giacchetti a formulare anche il mezzo di gravame incentrato sulla partecipazione in forma associata, giacché volto a determinare comunque una migliore posizione finale.

IV – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, comma 7, d.l. n. 1/2012. Eccesso di potere per: travisamento della fattispecie e difetto dei presupposti.

Ove non si dovessero ravvisare i sopra indicati profili di incostituzionalità nei confronti dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012 e non sia, quindi, possibile da ciò dedurre in via consequenziale l'illegittimità degli atti impugnati, gli stessi sono allora, in ogni caso, censurabili proprio per violazione della norma in questione.

La disposizione *de qua* consente, infatti, testualmente di sommare “*i titoli posseduti*” (e non i punteggi) di ciascuno degli associati.

Ma siccome ogni disposizione di legge deve ricevere un'interpretazione logica, congrua e costituzionalmente orientata, è giocoforza ritenere che i “titoli” che si possono sommare siano soltanto quelli disciplinati dall'art. 6 del DPCM n. 298/1994 e cioè i titoli di “studio e carriera”: voto di laurea, possesso di seconda laurea, specializzazioni universitari, pubblicazioni scientifiche, idoneità in un precedente concorso, idoneità nazionale a farmacista dirigente.

Si è già detto che l’“*esperienza professionale*” è un concetto che va necessariamente visto come un unicum, nel senso che esso rappresenta l'esito di un processo continuativo nel quale ogni evento vissuto dal professionista negli anni precedenti assume di volta in volta una diversa valenza ed un diverso significato proprio alla luce delle esperienze successive.

Ciò evidentemente comporta che questo “*unicum*” non possa certamente essere ottenuto a posteriori, estrapolando le più disparate esperienze professionali di singoli farmacisti ed assommando le stesse mediante una fittizia operazione di raccordo finale.

Si tratta evidentemente di cose distinte.

Diverso discorso si può fare, invece, per quel che riguarda, per l'appunto, i titoli di studio e carriera di cui al citato art. 6.

In tali casi, infatti, i singoli titoli valgono "di per sé" e possono dunque essere cumulativamente valutati.

L'illegittima attribuzione dei punteggi per esperienza professionale a favore dei farmacisti associati che precedono in graduatoria il ricorrente dovrà dunque comportare l'annullamento degli atti impugnati.

* * *

Gli atti di interpello dei vincitori delle sedi farmaceutiche messe a concorso nonché tutti gli eventuali e consequenziali atti e provvedimenti volti a perfezionare l'assegnazione della stesse vengono comunque in questa gravati, quand'anche allo stato di estremi non conosciuti, in quanto illegittimi in via derivata.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i presupposti per disporre la sospensione degli atti impugnati.

Il *fumus boni iuris* emerge dai suesposti motivi di ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, giacché l'assegnazione – peraltro doverosa - delle sedi farmaceutiche per le quali è stato bandito il concorso è suscettibile di determinare a scapito del ricorrente, pressoché a tempo indefinito, la sottrazione del bene della vita a cui il medesimo aspira.

Al riguardo va opportunamente sottolineato che tutta la fase dell'assegnazione sfugge alla disponibilità e conoscibilità del ricorrente che non è in grado di attivarsi tempestivamente avverso i corrispondenti atti e provvedimenti di utilizzazione della graduatoria.

Peraltro la tipologia degli interessi in gioco è tale che appare oggettivamente non configurabile una possibilità di ristoro postumo di tutti i danni che verrebbero a determinarsi fino all'esito del giudizio di merito.

Per contro, la tempistica con la quale si è svolta la procedura selettiva (il bando risale al marzo del 2013) dimostra ampiamente che la vicenda non è governata da strette esigenze temporali.

**Istanza di autorizzazione
alla notificazione del ricorso a mezzo dei pubblici proclami
(art. 41, comma 4 CPA)**

Poiché l'impugnativa mira all'annullamento della graduatoria del concorso pubblica che ha visto la partecipazione di quasi 1.000 partecipanti (912, per la precisione) e poiché, in ogni caso, il gravame va ad incidere sulla posizione di almeno 205 soggetti (tutti quelli che precedono il ricorrente), sussistono evidentemente i presupposti per procedere con la notifica del ricorso a mezzo dei pubblici proclami.

A tal fine si avanza istanza in tal senso, chiedendo all'Ill.mo Sig. Presidente del TAR dell'Umbria di autorizzare tale tipologia di notificazione, prescrivendone nel dettaglio le modalità operative ai sensi dell'art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo TAR dell'Umbria voglia, previa sospensiva, accogliere l'impugnativa annullando per l'effetto gli atti ed i provvedimenti gravati.

Con vittoria delle spese di lite.

Ai fini della determinazione del cd. contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, il relativo importo è pari ad € 650,00.

Perugia, 2 marzo 2017

(Avv. ~~Mario~~ Rampini)

(Avv. Giovanni Zaganelli)

Avv. Roberto Baldoni)

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Dott. Giacchetti Angelo Giuseppe, in proprio e quale titolare della Farmacia Pascucci, delego gli Avv.ti Mario Rampini, Giovanni Zaganelli e Roberto Baldoni, in via congiunta e disgiunta, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio presso il TAR Umbria, con ogni più ampia facoltà inerente il giudizio stesso, ed eleggo domicilio presso lo studio del primo legale in Perugia, Piazza Piccinino n. 9. Informato, altresì, sul contenuto del D.Lgs. n. 196/2003 acconsento al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali e sensibili che mi riguardano anche con mezzi informatizzati, per le finalità e gli adempimenti connessi al presente procedimento.

Perugia, 2 marzo 2017

DOTT. GIACCHETTI ANGELO GIUSEPPE

La firma è autentica

Avv. Mario Rampini

Avv. Giovanni Zaganelli

Avv. Roberto Baldoni

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Mario Rampini in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Perugia n. 154 in data 01.04.2011, previa iscrizione al n. 181 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del DOTT. GIACCHETTI ANGELO GIUSEPPE, in proprio e quale titolare della Farmacia Pascucci, copia conforme all'originale del su esteso atto a:


REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della G.R – legale rappresentante p.t. c/o la sede dell'Ente in Perugia (06121), Corso Vannucci n. 96 trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760959480-9 e avviso di ricevimento n. 76751400538-0 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Mario Rampini)



REGIONE UMBRIA - Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., c/o la sede dell'Ente in Perugia (06121), Corso Vannucci n. 96 trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760959481-0 e avviso di ricevimento n. 76751400505-0 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Mario Rampini)



DOTT. MANCINI LUCA AUGUSTO, residente

trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760959482-1 e avviso di ricevimento n. 76751400504-8 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Mario Rampini)



DOTT.SSA GARINEI GIOVANNA, residente

trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760959483-2 e avviso di ricevimento n. 76751400503-7 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. ~~Mario~~ Rampini)



DOTT. SABATINI STEFANO residente

trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760959484-3 e avviso di ricevimento n. 76751400502-6 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. ~~Mario~~ Rampini)



N. Raccomandata

76760959482-1



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DOTT. FANCI NI LUCA AUGUSTO	
	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	M. MARIO RAMPINI	
	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 46001 Sez. 14 Operaz. 188
 Causale: AG 03/03/2017 16:18
 Peso gr.: 46 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bull. (accettazione manuale) 767514005048 TASSE

N. Raccomandata

76760959481-0



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	LEGIIONS URBANA - DIRM. (LEG. LE SAUTE WELFANS DICALIAAZIONE E ALDORE URANE / 20 ENTG	
	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	M. MARIO RAMPINI	
	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 46001 Sez. 14 Operaz. 187
 Causale: AG 03/03/2017 16:16
 Peso gr.: 46 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bull. (accettazione manuale) 767514005050 TASSE

N. Raccomandata

76760959480-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04515) - SI. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE UMBRIA IN REGIONE DEL PRESIDENTE
	DESTINATARIO DELLA G.N. P.T. O/O ENTE
	VIA / PIAZZA CORSO VANAUCEA
	C.A.P. 06121 COMUNE PERUGIA PROV. PG
MITTENTE	MITTENTE
	VIA / PIAZZA
	C.A.P. COMUNE
	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 46001 Sez. 14 Operaz. 186
Causale: AG 03/03/2017 16:15
Peso gr.: 46 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. (fraz. o manuale) 767514005380 TASSE

N° 181
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

Pa. Contino il 2/3/2014

diretto a DOTT. MANCINI LUCA AUGUSTO residente in _____

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 02/03/2014

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- Destinatario persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e della persona abilitata (7)
- Delegato dal direttore del (8)
- Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

- Analfabeta
- Impossibilitato a firmare
- Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avv.

n. 02/03/2014
(data e firma de

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- del plico
- di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig. _____
- In qualità di (10) _____
- del plico
- di firmare il registro di consegna
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- a mancanza inidoneità delle persone abilitate
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. _____ del _____

sottoscrizione dell'addetto al recapito

data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data _____

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controlfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

- (1) Consulente, investito del rappresentanza legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Assistenza per Azioni, Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, delegato persona, determinata ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Cancera, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 6, legge n. 890/82 e successive modifiche.



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76760959482-1

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. MARIO RAMPINI

X CONTO DEL DOTT. GIACCHETTI ANGELO GIUSEPPE

AG



76751400504-8

N° 181 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Perugia il 3/3/2012
 REGIONE UMBRIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA G.R. P.T. e/o del del. del. Futa
 diretto a Silvia in CONSO VENTURELLI N. 96 - 06121 - PERUGIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>03/03/12</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <u>MILICIA</u> <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (coro e reparto) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>0762412</u> (data e firma)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (conferma dell'Ufficio postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, o Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Al sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Al sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

T.A.R. UMBRIA
 Io sottoscritto **Avv. Mario Rampini** attesto che la presente copia informatica della copia notificata del ricorso è conforme all'originale cartaceo da cui è estratta.
Avv. Mario Rampini



Posteitaliane
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativî

AVVISO DI RICEVIMENTO
 dell'atto spedito con raccomandata
 N° 76760959480-9
 (Vedi avvertenze per gli uffici)

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2034/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - SI (1)

AG



AVVISO DI RICEVIMENTO
 da restituire a: _____ (compilare in stampatello maiuscolo)

Avv. MARIO RAMPINI

X CONTO DEL BOTT.
GIACCHETTI GIUSEPPE

